Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto *Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma*, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **1288**.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale di Rho.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione della autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituita la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Rho.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 94.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 7. — VALENTINI

Tabella organica dell'Istituto commerciale e per geometri di Rho

Numero dei corsi completi 3 { 2 della sezione commerciale; 1 della sezione geometri }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Sezione commerciale			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	—	—
Chimica e merceologia	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione geometri
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Sezione geometri			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi del corso e nelle prime classi dei due corsi commerciali
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nei due corsi commerciali
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore. La presente tabella organica sostituisce la tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1968, n. 1486, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1969, registro n. 225 Pubblica istruzione, foglio n. 104.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973, n. 587.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare due legati.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare i legati di L. 150.000 e di L. 200.000 disposti dalla sig.na Spadoni Adele Lucia con testamento olografo, pubblicato il 4 giugno 1971 per atto del notaio Giuseppe Bartoluzzi di Varese n. 41896/4034 rep., rispettivamente a favore della Croce rossa italiana e del comitato provinciale C.R.I. di Varese.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1973 registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1973, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 87, con il quale è stato chiamato a far parte del suindicato consesso il dott. Pasquale Lazzaro nell'aliquota dei quattordici dirigenti generali appartenenti a Ministeri diversi;

Considerato che il dott. Lazzaro è stato collocato a riposo e deve pertanto essere sostituito con altro dirigente generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Giorgio Bellingeri, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in sostituzione del dott. Pasquale Lazzaro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1973
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 33

(11679)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 maggio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata una parte del territorio comunale di Bagno a Ripoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bagno a Ripoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un naturale belvedere sulla valle che degrada verso la zona de l'Antella e le alture ad essa soprastanti. Il declino della collina che dall'antica strada provinciale Bagno a Ripoli-San Donato scende verso il fondo valle (dal lato di nord-est) è coperto di olivi e vigneti, in cui spiccano i neri cipressi posti a segnare i crocevia, le ville, i confini poderali. La zona è visibile sia dall'Autostrada del Sole (che scorre ai piedi di essa) sia dalla provinciale. E' il più tipico dei paesaggi agricoli toscani, cui fa riscontro, nei dossi che lo fronteggiano verso sud, un paesaggio quasi completamente silvestre. Nell'area di cui si propone la tutela esistono ville, chiese ed oratori di notevole interesse storico-artistico, ma essi sono un complemento di una bellezza paesaggistica di per sè meritevole di tutela;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bagno a Ripoli ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da nord-est in senso orario il confine del nuovo vincolo corre lungo il confine della zona già tutelata con decreto ministeriale del 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1966, che stabiliva una fascia di protezione ai sensi della legge n. 1497 della larghezza di ml. 150 da ogni lato della strada Bagno a Ripoli-San Donato, fino a dove tale area si salda a quella, egualmente tutelata e della larghezza di m. 300 dall'asse autostradale, esistente ai lati dell'Autostrada del Sole, si risale questa area in direzione nord-ovest fino alla località Croce del Caroto e da questa si segue una linea che passa per le quote: 137, 145 (villa Selva), villa Lambertini, eremo di Baroncelli, poi la linea passa 175 mt. a sud-est della quota 151 - Baroncelli e finisce a quota

101 ove si salda alla zona tutelata ai lati della strada Bagno a Ripoli, Meoste, S. Donato in Collina. Questa ultima parte del tracciato segue il confine della zona tutelata il cui decreto fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 19 novembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Bagno a Ripoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Alle ore 16 del giorno 6 maggio 1971 si è riunita in palazzo Pitti, nei locali della soprintendenza ai monumenti, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

(*Omissis*).

La proposta di tutela sembra quindi ai commissari perfettamente rispondente a quanto prevede la legge all'art. 1, capoversi 3 e 4, anche indipendentemente dalle ragioni contingenti che hanno portato all'intervento urgente della soprintendenza e, posta ai voti, si ha il risultato seguente: votano tutti a favore.

Descrizione dei confini del vincolo di parte del territorio comunale di Bagno a Ripoli

Da nord-est in senso orario il confine del nuovo vincolo corre lungo il confine della zona già tutelata con decreto ministeriale del 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1966, che stabiliva una fascia di protezione ai sensi della legge n. 1497 della larghezza di ml. 150 da ogni lato della strada Bagno a Ripoli - San Donato, fino a dove tale area si salda a quella, egualmente tutelata e della larghezza di m. 300 dall'asse autostradale, esistente ai lati dell'Autostrada del Sole, si risale questa area in direzione nord-ovest fino alla località Croce del Caroto e da questa si segue una linea che passa per le quote: 137, 145 (villa Selva), villa Lambertini, eremo di Baroncelli, poi la linea passa 175 metri a sud-est della quota 151 - Baroncelli e finisce a quota 101 ove si salda alla zona tutelata ai lati della strada Bagno a Ripoli, Meoste, S. Donato in Collina. Quest'ultima parte del tracciato segue il confine della zona tutelata il cui decreto fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 19 novembre 1958.

(11638)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pergola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 giugno 1972 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località «La Rocca» sita nell'ambito del territorio comunale di Pergola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pergola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per il verde della collina e per la presenza nella stessa di antichi manufatti e la Rocca, costituisce un quadro naturale di notevole interesse pubblicamente visibile dalle sottostanti strade comunale e statale;

Decreta:

La località La Rocca, sita nel territorio del comune di Pergola ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: viale Catria dall'incrocio con via Marconi sino a via Raffaello tratto detta via sino a via 8 Settembre; tratto detta via sino all'incrocio con via della Rocca; limite esterno del perimetro del centro storico del programma di fabbricazione; via Marconi sino all'incrocio con viale Catria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pergola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

L'anno 1972 ed il giorno 9 del mese di giugno, convocata dal vice-presidente, dott. arch. Raffaello Trinci, si è riunita alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pesaro, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) PERGOLA - Interesse paesistico della località «La Rocca».

(*Omissis*).

La commissione, a perfetta conoscenza dei luoghi, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pergola, la zona delimitata come segue, perchè per il verde della collina e per la presenza nella stessa di antichi manufatti e la Rocca, costituisce un quadro naturale di notevole interesse pubblicamente visibile dalle sottostanti strade comunale e statale:

Viale Catria dall'incrocio con via Marconi sino a via Raffaello; tratto della via sino a via 8 Settembre; tratto detta via sino all'incrocio con via della Rocca; limite esterno del perimetro del centro storico del programma di fabbricazione; via Marconi sino all'incrocio con viale Catria.

(11640)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pioraco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1969 per riesame di precedente adunanza del 22 novembre 1963, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona circostante il centro abitato di Pioraco (Macerata);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pioraco;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Gagliardi Edvige ed altri, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè i due versanti della montagna, con le caratteristiche rocce dolomitiche, delimitano la vallata del fiume Potenza dal Ponte Cannaro al Ponte della Vacche costituendo uno stupendo quadro naturale di incomparabile bellezza;

Decreta:

La zona circostante il centro abitato del comune di Pioraco (Macerata) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « Ponte Cannaro sulla statale n. 361 sul fiume Potenza proseguendo in linea retta parallelamente al meridiano 37 del foglio n. 124 della planimetria al 25.000, fino all'incrocio con il confine comunale — segue verso ovest il confine comunale sino all'incontro con il fosso che scende fino alla fornace di calce sulla strada provinciale per Sefro — dall'incrocio della provinciale per Sefro, in linea retta sino al vertice quota 716, proseguendo sempre verso ovest. Da detto vertice in linea retta sino al ponte delle Vacche (detto anche delle Capre) — da detto ponte sul fiume Potenza segue la via Piè di Gualdo sino all'incrocio con la statale n. 361 — da detto punto in linea retta sino alla casa di S. Rocco, lato ovest, segue sentiero pedonale verso nord-est fino all'incrocio con la strada vicinale dei campi in Fori — segue verso nord detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale di S. Rocco — segue strada pedonale verso est fino all'incrocio con la mulattiera di Pianello — segue detta mulattiera sino all'incrocio con il meridiano 37 — da questo punto in linea retta sino al ponte di Porta Cannaro ».

Resta escluso:

a) tutto il centro abitato di Pioraco dal ponte Ventoso, fiume Potenza, ponte Romano, largo Leopardi, viale della Vittoria, linea distante 30 metri parallela alla via Mancini ex provinciale, strada dei Porcili fino all'incrocio con il torrente Scarsito — segue sponda nord detto torrente in linea retta sino allo spigolo casetta eredi Generoso — da detto punto verso nord una linea a distanza di trenta metri dalla strada provinciale n. 56, parallelamente a detta strada sino all'incrocio con l'argine est dello Scarsito, seguendo detto argine sino all'incrocio con il vicolo della Passerella, confine orientale della particella 259 del foglio 18°, piazza Garibaldi, porzione del confine orientale della strada IV Novembre, mappale 216, a sud e oriente della particella 163, confine sud delle particelle 164, 156 e 139 fino al 160, incrocio con via Cesare Augusto, segue detta via fino alla particella 91 compresa, via Cammellaria sino al ponte Ventoso, tutte le particelle sono del foglio 18°;

b) dalla Madonna delle Grotte linea parallela 30 metri alla via della Libertà, via Raffaello Sanzio sino all'incrocio con la statale n. 361, segue il bordo nord della statale verso est fino alla Madonna delle Grotte.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pioraco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 agosto 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

L'anno 1969 ed il giorno 19 settembre appositamente convocata dal presidente, si è riunita a Macerata, presso la sede dell'amministrazione provinciale alle ore 9,30, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

1) PIORACO - Riesame situazione zona di interesse paesistico di cui alla delibera n. 24 del 22 novembre 1963;

(*Omissis*).

La commissione delimita come segue la zona di interesse paesistico:

« Ponte Cannaro sulla statale n. 361 sul fiume Potenza — proseguendo in linea retta parallelamente al meridiano 37 del foglio n. 124 della planimetria al 25.000, fino all'incrocio con il confine comunale — segue verso ovest il confine comunale sino all'incontro con il fosso che scende fino alla fornace di calce sulla strada provinciale per Sefro — dall'incrocio della provinciale per Sefro, in linea retta sino al vertice quota 716, proseguendo sempre verso ovest. Da detto vertice in linea retta sino al ponte delle Vacche (detto anche delle Capre) — da detto ponte sul fiume Potenza segue la via Piè di Gualdo sino all'incrocio con la statale n. 361 — da detto punto in linea retta sino alla casa di S. Rocco, lato ovest, segue sentiero pedonale verso nord-est fino all'incrocio con la strada vicinale dei campi in Fori — segue verso nord detta strada sino all'incrocio con la strada vicinale di S. Rocco — segue strada pedonale verso est fino all'incrocio con la mulattiera di Pianello — segue detta mulattiera sino all'incrocio con il meridiano 37 — da questo punto in linea retta sino al ponte di Porta Cannaro ».

Resta escluso:

a) tutto il centro abitato di Pioraco dal ponte Ventoso, fiume Potenza, ponte Romano, largo Leopardi, viale della Vittoria, linea distante 30 metri parallela alla via Mancini ex provinciale, strada dei Porcili fino all'incrocio con il torrente Scarsito — segue sponda nord detto torrente in linea retta sino allo spigolo casetta eredi Generoso — da detto punto verso nord una linea a distanza di trenta metri dalla strada provinciale n. 56, parallelamente a detta strada sino all'incrocio con l'argine est dello Scarsito, seguendo detto argine sino all'incrocio con il vicolo della Passerella, confine orientale della particella 259 del foglio 18°, piazza Garibaldi, porzione del confine orientale della strada IV Novembre, mappale 216, a sud e oriente della particella 163, confine sud delle particelle 164, 156 e 139 fino al 160, incrocio con via Cesare Augusto, segue detta via fino alla particella 91 compresa, via Cammellaria sino al ponte Ventoso, tutte le particelle sono del foglio 18°;

b) dalla Madonna delle Grotte linea parallela 30 metri alla via della Libertà, via Raffaello Sanzio sino all'incrocio con la statale n. 361, segue il bordo nord della statale verso est fino alla Madonna delle Grotte.

(11637)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1973.

Ripartizione, per l'anno finanziario 1973, del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1973, che prevede lo stanziamento di 140 miliardi nel capitolo 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il fondo di finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 1970;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 3 maggio 1973;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta dell'11 maggio 1973 ha deliberato, secondo le indicazioni del piano annuale 1973 e del progetto di programma 1973-77, di ripartire il fondo suindicato tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E., sulla base dei seguenti criteri: popolazione, superficie, grado di disoccupazione, tasso migratorio, reddito pro-capite e condizioni economico-sociali delle regioni interessate e delle province autonome, ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire centoquaranta miliardi: Piemonte lire 6.500 milioni, Valle d'Aosta lire 1.000 milioni, Lombardia lire 8.000 milioni, Trento lire 1.700 milioni, Bolzano lire 1.700 milioni, Veneto lire 6.800 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 4.000 milioni, Liguria lire 3.800 milioni, Emilia-Romagna lire 6.500 milioni, Toscana lire 6.200 milioni, Umbria lire 3.800 milioni, Marche lire 3.800 milioni, Lazio lire 7.000 milioni, Abruzzo lire 7.000 milioni, Molise lire 4.200 milioni, Campania lire 16.000 milioni, Puglia lire 12.500 milioni, Basilicata lire 6.000 milioni, Calabria lire 9.000 milioni, Sicilia lire 15.500 milioni, Sardegna lire 9.000 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato che il C.I.P.E., ai fini dell'utilizzo delle quote attribuite a ciascuna regione o provincia autonoma, ferma restando l'autonomia delle regioni nella valutazione dei settori di impiego, comunque riferiti alle materie di competenza regionale o provinciale, ha indicato, quali settori preferenziali, quelli dell'agricoltura, dei trasporti, dell'artigianato, del turismo e della sanità, con esclusivo riguardo a spese di investimento o direttamente rivolte allo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stanziato per l'anno finanziario 1973;

Considerato che con decreto ministeriale in data 1° settembre 1973, n. 155803, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, è stata apportata la variazione in aumento di lire 120 miliardi al cap. 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel quale figurava già stanziata la somma di lire 20 miliardi, così come previsto dall'art. 41 della legge 27 febbraio 1973, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire centoquaranta miliardi del fon-

do per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1973, è determinato come segue:

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Lire
Piemonte	6.500.000.000
Valle d'Aosta	1.000.000.000
Lombardia	8.000.000.000
Trento	1.700.000.000
Bolzano	1.700.000.000
Veneto	6.800.000.000
Friuli-Venezia Giulia	4.000.000.000
Liguria	3.800.000.000
Emilia Romagna	6.500.000.000
Toscana	6.200.000.000
Umbria	3.800.000.000
Marche	3.800.000.000
Lazio	7.000.000.000
Abruzzi	7.000.000.000
Molise	4.200.000.000
Campania	16.000.000.000
Puglia	12.500.000.000
Basilicata	6.000.000.000
Calabria	9.000.000.000
Sicilia	15.500.000.000
Sardegna	9.000.000.000
Totale	140.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire centoquaranta miliardi, derivanti dal presente decreto, graverà sul capitolo 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 364

(11681)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1973.

Autorizzazione alla società « SO.RE.CO. - Società di revisione contabile a r. l. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « SO.RE.CO. - Società di revisione contabile a r.l. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « SO.RE.CO. - Società di revisione contabile a r.l. », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(11655)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1973.

Risconto cambiali di imprese industriali ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 settembre 1973;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

Non concorre a costituire l'importo del ricorso al risconto definito all'art. 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1969 ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 2 dello stesso decreto modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1973, il risconto di cambiali nelle quali figurino come traenti, trattari o emittenti, imprese industriali, munite dei caratteri distintivi di cui alle deliberazioni del 14 aprile 1965 e 23 giugno 1966 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Gli effetti della disposizione di cui all'art. 1 decorrono dal 15 ottobre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(11814)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Daniel L. Horowitz, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(11518)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. D. Stephen May, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(11519)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Richard L. Fenton, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(11520)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 9027 in data 26 settembre 1973 è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 28 marzo 1972, n. 269, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila ha stabilito l'iscrizione del personale dipendente alla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali).

(11615)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1973, registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 374, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 19 settembre 1970 dai signori Giovanni Nardi ed altri, diretto ad ottenere l'annullamento delle lettere contratto con le quali essi sono stati assunti a tempo determinato dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.).

(11616)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1973, registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 373, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 1° ottobre 1970 dai signori Giordano Azzalini ed altri, tutti elettivamente domiciliati presso l'avv. Vitaliano Lorenzoni, via Nizza, 45, Roma, diretto ad ottenere l'annullamento delle lettere contratto con le quali essi sono stati assunti a tempo determinato dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori della industria (I.N.A.P.L.I.).

(11617)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1973, registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 375, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 19 settembre 1970 dai signori Pietro Pavoni ed altri, diretto ad ottenere l'annullamento delle lettere contratto con le quali essi sono stati assunti a tempo determinato dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.).

(11619)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1973, registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 372, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 9 novembre 1968 dai signori Aldo Bomba ed altri, tutti elettivamente domiciliati presso il dott. Luigi Dell'Orto, via Tronto, 32, Roma, diretto ad ottenere l'annullamento del nuovo regolamento del personale dell'I.N.A.P.L.I. e le relative delibere di approvazione, nonchè l'annullamento del decreto interministeriale di approvazione dello stesso regolamento.

(11618)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Mario Sgrosso, nato a Montefredane (Avellino) il 9 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 30 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11540)

Il dott. Enrico La Cavera, nato a Palermo il 28 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 22 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(11541)

Il dott. Pasquale Costa, nato a Nuoro il 2 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Sassari in data 14 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Sassari.

(11542)

Il dott. Guido Hugony, nato a Milano il 13 luglio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Roma in data 26 luglio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11543)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 58, foglio n. 338, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal signor Balsano Pietro, avverso il decreto ministeriale 14 dicembre 1966 relativo alla graduatoria del concorso per esame di idoneità ad un posto di primo segretario nel ruolo del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per l'attribuzione alla graduatoria suaccennata del posto non assegnato nel concorso per merito distinto.

(11620)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 9 dicembre 1970 al 31 dicembre 1970 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1578/70, n. 1579/70, n. 2413/70 e n. 2484/70, a prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (8)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	56,00
	III. superiore a 45%	61,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%:	
	(aa) denaturati (1)	2,75
	(bb) altri	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	54,50
	2. superiore a 45%	61,00
	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in paso, di materie grasse superiore a 25%	0,4000 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6100 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):	
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	75,00
	- le altre destinazioni	87,00
	(II) uguale o superiore a 82%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- le altre destinazioni	15,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- le altre destinazioni	15,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (segue)	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	152,00
	(III) superiore a 99,5%	156,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	36,00
	- la zona F (8)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	b) superiore a 36%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:	
	(aa) inferiore a 3 mesi	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	57,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	57,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca, uguale o superiore a 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	11,00
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona F (8)	25,56
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	11,00
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 70,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 70,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(11375)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Livrea dott. Costante, ispettore generale.

Membri:
Casula dott. Mario, direttore capo;
Loi dott. Libero, direttore;
Filigheddu dott. Giovanni, direttore;
Bertolino dott. Antonino, direttore.

Segretario:
Pironomonte dott. M. Pia, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1973
Registro n. 8 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 291

(11570)

Conferma di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;
Considerato che il dott. Libero Loi, membro della suddetta commissione, è cessato dal servizio per collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Ritenuta la necessità di confermare il predetto funzionario quale membro della commissione suindicata;

Decreta:

Il dott. Libero Loi è confermato quale membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1973
Registro n. 8 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 294

(11571)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreti ministeriali 21 marzo 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Gherson Gemma, nata ad Istanbul (Turchia) il 4 agosto 1941 . . . . . . punti 90 su 100
2. Strada Luigi, nato a Bari il 13 settembre 1936 . . . . » 81 »
3. Di Nunno Cosimo, nato a Canosa di Puglia il 25 novembre 1940 . . . » 80 »
4. Pitzorno Ignazio, nato a Roma il 22 novembre 1941 . . . . » 74 »
5. Nanetti Luigi, nato a Crespino il 9 gennaio 1924 . . . . » 72 »
6. Giusti Giusto, nato ad Albaredo d'Adige il 19 ottobre 1941 . . . . . . » 70 »
7. Buonsanto Vito, nato a S. Vito dei Normanni il 22 aprile 1940 . . . » 70 »
8. Borra Giancarlo, nato a Gaverina Terme il 29 dicembre 1940 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1973

Il Ministro: Gui

(11593)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 2 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Trevisan Claudio, nato a Trieste il 10 maggio 1931 . . . . punti 90 su 100
2. Nori Alessandro, nato a Carrara il 29 maggio 1931 . . . . » 80 »
3. Sicuro Antonio, nato a Martano il 18 giugno 1920 . . . . » 80 »
4. Cristi Gianfranco, nato a Bologna l'11 febbraio 1935 . . . . » 78 »
5. Dalbuono Sergio, nato a Bologna il 26 novembre 1932 . . . . » 78 »
6. Elefante Raffaele, nato a Salerno il 25 luglio 1935 . . . . » 76 »
7. De Rosa Giuseppe, nato a Napoli il 18 marzo 1935 . . . . » 74 »
8. Pignataro Egidio, nato a Napoli il 1° gennaio 1926 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11595)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973 e modificata con decreti ministeriali 7 marzo 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Ottenga Franco, nato a Rossiglione il 22 aprile 1941 . . . . punti 98 su 100
2. Favino Angelo, nato ad Olgiate Comasco il 16 giugno 1938 . . . . . » 91 »
3. Monti Giovanni, nato a Novate Milanese il 18 agosto 1939 . . . . . . » 90 »
4. Raffi Giovanni Battista, nato ad Imola il 5 luglio 1936 . . . . » 87 »
5. Cascella Donato, nato a Matera il 12 febbraio 1942 . . . . » 86 »
6. Gennai Nestore, nato a S. Gimignano il 16 gennaio 1926 . . . . » 86 »
7. Merluzzi Franca, nata a Gorizia il 17 novembre 1938 . . . . punti 86 su 100
8. Alessandri Marcello, nato a Parma il 16 giugno 1936 . . . . » 80 »
9. Alessio Lorenzo, nato a Cagliari il 17 luglio 1941 . . . . » 80 »
10. Pennarola Raffaele, nato a Napoli il 17 maggio 1939 . . . . » 79 »
11. Monzani Gianfranco, nato a Milano il 10 agosto 1926 . . . . » 78 »
12. Nava Cesare, nato a Milano il 20 marzo 1932 . . . . » 77 »
13. Barbera Giuseppe, nato a S. Teresa Riva il 28 ottobre 1933 . . . . . » 76 »
14. Majani Andrea, nato a Pisano il 1° giugno 1931 . . . . » 76 »
15. Anselmino Alessandro Alberto, nato a Milano il 30 giugno 1933 . . . . » 75 »
16. Capellaro Franco, nato a Biella il 27 maggio 1929 . . . . » 75 »
17. Limonta Antonio, nato a Milano il 18 agosto 1932 . . . . » 75 »
18. Massarotti Roberto, nato a Milano il 22 luglio 1935 . . . . » 75 »
19. Negri Ermanno, nato a Milano il 1° febbraio 1938 . . . . » 73 »
20. Poli Giorgio, nato a Torino il 27 agosto 1929 . . . . » 73 »
21. Galluppi Fernando, nato a Casalanguida il 13 febbraio 1941 . . . . . » 72 »
22. Arbosti Graziano, nato a Milano il 2 settembre 1938 . . . . » 70 »
23. Coluzzi Luigi, nato a Potenza l'8 febbraio 1931 . . . . » 70 »
24. Terribile Pier Maria, nata a Padova il 25 ottobre 1930 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11592)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1973 e modificata con decreto ministeriale 11 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Caroggio Angelo Vincenzo, nato ad Albissola Superiore il 20 marzo 1940 . . punti 98 su 100
2. Filippella Salvatore, nato a Benevento l'8 luglio 1926 . . . . » 96 »
3. Rouby Atos, nato a Boretto il 16 luglio 1923 . . . . » 95 »
4. Mazzoni Antonio, nato a Milano il 14 giugno 1937 . . . . » 93 »
5. Santucci Gennaro, nato a Forino il 17 agosto 1923 . . . . » 92 »
6. Casatta Mario, nato a Valfloriana il 3 gennaio 1938 . . . . » 90 »
7. Guccione Giuseppe, nato a Milano il 15 luglio 1938 . . . . » 90 »
8. Manara Giovanni, nato a Milano il 12 novembre 1938 . . . . » 88 »

9. Bormioli Pietro, nato a Roma il 28 giugno 1942 . punti 86 su 100
10. Spera Arnaldo, nato a Terni il 5 giugno 1935 . » 84 »
11. Cipriani Domenico, nato a Ventimiglia di Sicilia il 23 febbraio 1941 . » 82 »
12. Babighian Gregorio Giacomo, nato a Trieste il 14 dicembre 1939 . » 80 »
13. Iemmi Giuseppe, nato a Bengasi (Libia) il 27 novembre 1939 . » 80 »
14. Esposito Salvatore, nato a Napoli il 17 gennaio 1941 . » 80 »
15. Moratti Maurizio, nato a Serravalle Scrivia il 7 ottobre 1939 . » 80 »
16. Panarello Giovanni, nato a Messina il 24 febbraio 1940 . » 80 »
17. Pellegrino Santo, nato a Gang il 9 giugno 1931 . » 80 »
18. Perrone Bruno, nato a Surbo l'8 aprile 1935 » 80 »
19. Redaelli Gian Antonio, nato a Sondrio il 3 maggio 1940 . » 80 »
20. Rossi Mario, nato a Crognaleto il 26 agosto 1938 » 80 »
21. Russo Carlo, nato ad Oria il 27 novembre 1938 . » 80 »
22. Spartà Domenico, nato a Randazzo l'11 luglio 1937 » 80 »
23. Tarquini Elvio, nato ad Avezzano il 10 aprile 1936 » 80 »
24. Zappalà Rosario, nato a Carlentini il 9 aprile 1941 » 80 »
25. Caputo Gennaro, nato ad Afragola il 17 maggio 1940 . » 78 »
26. Catalano Salvatore, nato a Comiso il 24 maggio 1933 . » 78 »
27. Di Gregorio Emerigo, nato a Luogosano il 1° gennaio 1928 » 78 »
28. Galera Salvatore, nato a Catanzaro il 28 agosto 1930 » 78 »
29. Marinelli Carlo, nato a Napoli il 19 marzo 1941 . » 78 »
30. Monterosso Alberto, nato a Catanzaro Lido l'8 novembre 1935 . » 78 »
31. Vidi Ivo, nato a Pinzolo il 12 novembre 1939 . » 78 »
32. Briglia Pasquale, nato a S. Paolo Civitate il 18 settembre 1936 . » 77 »
33. Servadei Bruno, nato a Forlì il 13 maggio 1940 . . » 77 »
34. Marino Gabriele, nato a Gessa Cilento il 21 novembre 1932 . » 75 »
35. Raverta Giovanni Antonio, nato ad Alagna Lomellina l'8 giugno 1933 . » 75 »
36. Gusetti Giancarlo, nato ad Ovaro il 29 settembre 1925 » 73 »
37. Marchese Pasquale, nato a Foggia il 4 marzo 1929 » 73 »
38. Natale Alberto, nato ad Avezzano il 13 febbraio 1926 » 73 »
39. Badalà Filippo, nato ad Acireale il 12 gennaio 1932 . » 72 »
40. Baricalla Renzo, nato a Savona il 10 agosto 1938 . » 72 »
41. Bencivenga Pasquale, nato a Cesa il 9 febbraio 1928 . » 72 »
42. Brignone Claudio, nato a Milano il 20 settembre 1939 » 72 »
43. Di Bella Giuseppe, nato a Modena il 30 maggio 1941 » 72 »
44. Lombardo Concetto, nato ad Augusta l'8 novembre 1935 . » 72 »
45. Papitto Carlo, nato a Roma il 6 marzo 1941 . » 72 »
46. Allocca Benito, nato a Marigliano il 1° gennaio 1935 . » 70 »
47. Andreini Claudio, nato a Trieste il 22 ottobre 1939 . . » 70 »
48. Bandera Carlo Luigi, nato a Legnano il 16 novembre 1940 . » 70 »
49. Banossian Georges, nato ad Aleppo il 14 aprile 1939 . . . . » 70 »
50. Bottini Giovenale, nato a Sanremo il 17 settembre 1939 . . . . punti 70 su 100
51. Benzoni Carlo, nato a Forlì il 16 settembre 1936 . . . . » 70 »
52. Cancemi Gioacchino, nato a Messina il 15 maggio 1940 . . . . . . » 70 »
53. Cantù Lucio, nato a Milano il 27 novembre 1937 . . . . » 70 »
54. Caracciolo Francesco, nato a Taranto il 7 marzo 1935 . . . . . . » 70 »
55. Carta Franco, nato a Sassari il 7 settembre 1940 . . . . » 70 »
56. Ciuccatosti Aldo, nato a Rieti il 24 dicembre 1938 . . . . » 70 »
57. Conticello Salvatore, nato a Troina il 10 agosto 1940 . . . . . . » 70 »
58. De Simone Giulio, nato a Tora il 28 gennaio 1928 . . . . » 70 »
59. Donnarumma Gerardo, nato a Pola il 20 aprile 1935 . . . . » 70 »
60. Emanuele Basilio, nato a S. Agata di Militello il 12 ottobre 1929 . . . » 70 »
61. Flaminio Arcangelo, nato a Foggia il 28 settembre 1940 . . . . . . » 70 »
62. Giacopini Giuseppe, nato a Pescantina il 28 luglio 1940 . . . . . . » 70 »
63. Giuliano Mario, nato a Salerno il 17 dicembre 1932 . . . . . . » 70 »
64. Grado Leonardo, nato ad Agrigento il 20 febbraio 1938 . . . . » 70 »
65. La Malfa Domenico, nato a Milazzo il 24 settembre 1935 . . . . . . » 70 »
66. Lanni Oscar Bruno, nato a S. Angelo a Favanella il 12 aprile 1928 . . . » 70 »
67. Laruffa Angelo, nato a Torlino il 20 gennaio 1936 . . . . » 70 »
68. Lo Piano Calogero, nato a Caltanissetta il 18 ottobre 1936 . . . . . . » 70 »
69. Mandara Vittorio, nato a Pompei il 16 ottobre 1938 . . . . » 70 »
70. Marotta Aldo, nato a Napoli il 1° settembre 1932 . . . . » 70 »
71. Mascia Ferdinando, nato a Pisa il 23 novembre 1932 . . . . » 70 »
72. Migliorati Danilo, nato a Sirmione il 26 ottobre 1931 . . . . » 70 »
73. Passeri Giancarlo, nato a Gubbio il 1° gennaio 1940 . . . . » 70 »
74. Pavone Pietro, nato a Reggio Calabria il 15 settembre 1933 . . . . . . » 70 »
75. Pisano Armando, nato a Carovilli il 26 febbraio 1926 . . . . » 70 »
76. Pisano Francesco, nato a Pozzuoli il 10 aprile 1939 . . . . » 70 »
77. Riggio Antonino, nato a Paola il 9 gennaio 1937 . . . . » 70 »
78. Rosica Nino, nato a Bussi sul Tirino il 25 luglio 1938 . . . . » 70 »
79. Russolo Mario, nato a Pordenone il 9 settembre 1940 . . . . . . » 70 »
80. Spiller Antonio, nato a Villaverla il 23 gennaio 1939 . . . . » 70 »
81. Testa Benedetto, nato a Capriati il 9 novembre 1932 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11591)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Cipolla dott. Felice, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Giordano prof. Mario, n. 15, Università di Napoli;
Zorzi prof. Cirillo, n. 24, primario dell'ospedale S. Maria dei Battuti di Treviso;
Chiaudano prof. Margherita, n. 9, primario dell'ospedale maggiore S. Giovanni Battista e della città di Torino;
Boccardi prof. Silvano, n. 6, primario dell'ospedale maggiore di Milano.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 12 ottobre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul capitolo 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo allo anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1973
Registro n. 7, foglio n. 49

(11566)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Veroux prof. Gastone, n. 20, Università di Catania;
Pinna prof. Candido, n. 14, primario degli ospedali riuniti Vittorio Emanuele II di Cagliari;
Sarra prof. Alfonso, n. 18, primario dell'ospedale civile S. Maria dei Battuti di Treviso;
Contorni prof. Luigi, n. 8, primario dell'ospedale di circolo di Legnano.

Segretario:

Marchetti dott.ssa Agata, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 5 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila lire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1973
Registro n. 7, foglio n. 46

(11565)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101248 del 23 marzo 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola relativamente ai posti di medico condotto, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale veneta, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9 e 50 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971 bandito con decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970, successivamente modificato, si compone come segue:

Presidente:

Cartia dott. Francesco, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Gennaro dott. Sergio, funzionario della regione Veneto;
Magrì prof. dott. Carmelo, medico provinciale di Venezia;
Baratta prof. Pierfrancesco, primario di gastroenterologia degli istituti ospedalieri di Verona;
Dagradi prof. Adamo, direttore dell'istituto di clinica chirurgica presso l'Università di Padova, sede distaccata di Verona;
Sandri dott. Giuseppe, medico condotto di Costermano.

Segretario:

Guggino dott. Domenico, consigliere.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 25 agosto 1973

Il medico provinciale: RENZULLI

(11411)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2856 del 30 giugno 1972, con il quale si provvedeva a bandire il pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1971;

Visto il proprio precedente decreto n. 2856 del 25 novembre 1972, con il quale venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernenti il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Viste le designazioni pervenute;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il proprio precedente decreto n. 1535 del 14 settembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina del dott. Mario Paduano, quale componente preferito dalle giunte comunali interessate su terna di medici condotti proposta dall'ordine dei medici di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione in premesse è così costituita:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio quale dirigente presso l'ente regione Marche.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Ancona;
Cavina dott. Vittorio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, medico provinciale di Pesaro;
Pellegrini prof. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Iesi;
Caucci prof. Manlio, primario chirurgo dell'ospedale dei bambini « Salesi » di Ancona;
Paduano dott. Mario, medico condotto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Domenico Mastrojanni, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, addì 21 settembre 1973

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(11664)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 802 in data 11 gennaio 1972 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1970, bandito con decreto n. 7815 del 15 maggio 1971, modificato con successivo decreto n. 16211 del 29 novembre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, con il quale vengono trasferite alla regione le competenze amministrative in materia di concorsi a posti di sanitari condotti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto in conformità alle direttive emanate dalla regione Veneto in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Viste le designazioni effettuate dal presidente della regione Veneto con foglio n. 47715/EL del 20 luglio u.s.;

Vista la terna di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei veterinari di Treviso con nota n. 1899, in data 22 settembre 1971;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso, n. 5551/71 in data 10 gennaio 1972, con il quale è stato nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il decreto del veterinario provinciale di Treviso n. 802 dell'11 gennaio 1972 è revocato.

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Cartia dott. Francesco, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto.

Componenti:

Scorsone dott. Giuseppe, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto;

Saini dott. Italo, veterinario provinciale di Vicenza designato dalla regione Veneto;

Seren prof. Ennio, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Beotto dott. Ferruccio, veterinario condotto di ruolo del comune di Arcade.

Segretario:

Bellussi dott. Francesco, funzionario della sezione di Treviso del comitato di controllo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso, presso il pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Treviso, dell'ufficio del veterinario provinciale di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 11 settembre 1973

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(11412)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7477 in data 24 agosto 1972 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Treviso al 30 novembre 1971, bandito con decreto n. 16331 del 1° dicembre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, con il quale vengono trasferite alla regione le competenze amministrative in materia di concorsi a posti di sanitari condotti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto in conformità alle direttive emanate dalla regione Veneto in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Viste le designazioni effettuate dal presidente della regione Veneto con foglio n. 47714/EL del 20 luglio u. s.;

Vista la terna di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei veterinari di Treviso con nota n. 1119, in data 6 giugno 1972;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso n. 2147 in data 2 agosto 1972, con il quale è stato nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il decreto del veterinario provinciale di Treviso n. 7477 del 24 agosto 1972 è revocato.

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Canova dott. Antonio, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto.

Componenti:

Morra dott. Romano, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto;

Di Raimondo dott. Salvatore, veterinario provinciale di Belluno designato dalla regione Veneto;

Seren prof. Ennio, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Beotto dott. Ferruccio, veterinario condotto di ruolo del comune di Arcade.

Segretario:

Bonaduce dott. Vincenzo, funzionario della sezione di Treviso del comitato di controllo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso, presso il pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Treviso, dell'ufficio del veterinario provinciale di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 11 settembre 1973

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(11413)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. 51.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'anno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 14 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TABELLA 1

Variazione allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1973

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - TABELLA 1 - per l'anno *finanziario* 1973, *sono introdotte le seguenti variazioni*:

In aumento:

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat. 1ª - *Contributo*

Cap. 01500 - Assegnazione per riparto del fondo di cui all'art. 17 del D.P.R. 15-1-1972, n. 10 (Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori) . . . . L. 700.000.000

TABELLA 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1973

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - TABELLA 2 - per l'anno finanziario 1973, sono state introdotte le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sez. 3ª - *Istruzione e cultura*

Cap. 26210 - Acquisto attrezzature per le scuole regionali di formazione professionale	L.	550.000.000
Cap. 26220 - Acquisto ristrutturazione e sistemazione di beni immobili da utilizzare per l'istruzione professionale e per le attività connesse con le materie trasferite nel campo dell'istruzione e cultura	»	150.000.000
Totale	L.	700.000.000

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 agosto 1973

MALVEZZI
(incaricato con decreto del Presidente
della giunta regionale n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 26 luglio 1973 ed è stata vistata dal Commissario del Governo in data 28 agosto 1973.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. 52.
Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 14 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito della politica di difesa dell'ambiente naturale, promuove iniziative ed attua interventi diretti alla salvaguardia ed al potenziamento del patrimonio forestale, predisponendo i mezzi necessari per la prevenzione ed estinzione degli incendi di boschivi.

I comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono presentare alla Regione proposte di interventi prioritari per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Art. 2.

I comuni, i loro consorzi e le comunità montane organizzano e curano a livello locale l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo.

Le provincie coordinano i programmi d'intervento predisposti dai comuni, loro consorzi e comunità montane e partecipano alla loro attuazione mettendo a disposizione i propri mezzi tecnici ed il proprio personale.

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione ricerca la più ampia collaborazione con gli organi ed uffici periferici dello Stato ed in particolare con i comandi dei vigili del fuoco, nonchè con le organizzazioni volontarie giovanili e con le altre associazioni interessate a prestare la propria attività nell'azione di salvaguardia del patrimonio forestale.

Nei casi di particolare gravità l'intervento deve essere altresì coordinato con gli organi del servizio di protezione civile di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e con le forze armate eventualmente impiegate.

Art. 3.

Al fine di perseguire agli obbiettivi di salvaguardia del patrimonio forestale, la giunta regionale, previa determinazione dell'ammontare da parte del Consiglio regionale, concede contributi ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane ad integrazione degli interventi finanziari dagli stessi sostenuti nell'opera di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi per:

a) la realizzazione di opere di prevenzione e di difesa contro gli incendi;

b) l'uso di macchine e di mezzi di trasporto e la dotazione di attrezzature antincendi;

c) i servizi di avvistamento e la costituzione di squadre di pronto intervento per l'estinzione degli incendi;

d) il rimborso di eventuali danni agli effetti personali degli addetti all'opera di spegnimento degli incendi;

e) le iniziative per la preparazione tecnica del personale costituente le squadre di pronto intervento e per la propaganda antincendi anche nelle scuole.

Ai fini della concessione dei contributi per le opere di prevenzione, gli enti interessati inoltrano domanda al Presidente della giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno.

I contributi per gli interventi nella estinzione degli incendi, fino alla misura del 100 %, saranno erogati dalla Giunta regionale entro i 90 giorni dalla presentazione delle domande da parte degli enti interessati.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) relazione sulla dimensione e stato di patrimonio boschivo;

2) estensione e localizzazione delle superfici colpite da incendi;

3) elenco dettagliato e documentato delle spese sostenute.

Resta ferma l'azione di rivalsa di competenza del sindaco, a norma dell'art. 55 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sui proprietari dei terreni colpiti o contermini.

Art. 4.

I comuni provvedono al censimento degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito del rispettivo territorio ed utilmente impiegabili nella lotta contro gli incendi. Gli elenchi, da aggiornarsi annualmente, sono messi a disposizione dagli enti, organi ed uffici impiegati nell'azione di prevenzione ed estinzione degli incendi.

I comuni assicurano, attraverso convenzioni con i proprietari la disponibilità di tali mezzi, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco, nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*.

La Regione interviene nell'azione di prevenzione ed estinzione degli incendi impegnando il personale di cui dispone nonchè, in casi di particolare necessità, la mano d'opera impiegata nei lavori forestali e di bonifica per i quali sono stati concessi finanziamenti o contributi dalla Regione stessa.

La Regione può concedere l'uso ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui dispone per interventi tesi alla prevenzione ed alla estinzione degli incendi boschivi.

Nei casi di necessità la giunta regionale può deliberare la stipulazione di contratti di locazione per la utilizzazione di macchine operatrici, attrezzi, mezzi di trasporto, ivi compresi quelli aerei, comunque idonei allo spegnimento degli incendi.

Al fine di garantire contro gli infortuni il personale comunque impiegato nell'opera di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, il Presidente della regione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni di assicurazione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

La direzione delle operazioni di estinzione degli incendi boschivi è esercitata dal personale dell'ispettorato forestale e degli uffici delle amministrazioni delle aziende demaniali competenti per territorio, nel rispetto delle attribuzioni dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previste dalle leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 8 dicembre 1970, n. 996.

In casi di urgente necessità ed in assenza della direzione tecnico-operativa di cui al comma precedente, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono affidare la direzione delle operazioni a personale tecnico dipendente o da essi comunque impiegato.

Art. 6.

All'erogazione dei contributi ed alla copertura delle altre spese previste dalla presente legge verrà fatto fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo 21500 del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

Per gli anni successivi le spese previste dalla presente legge saranno erogate in conformità e nei limiti degli stanziamenti che saranno stabiliti nei rispettivi bilanci di esercizio.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 agosto 1973

MALVEZZI

(incaricato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1973.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. 53.

Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della commissione regionale tecnico-amministrativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 14 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità e il rimborso delle spese, nonchè il trattamento economico di missione per gli esperti componenti le sezioni della commissione regionale tecnico-amministrativa di cui all'art. 5, lettera *c*), della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità, in relazione alle attività svolte dagli esperti della commissione regionale tecnico-amministrativa è stabilita mensilmente e per dodici mensilità nella misura di:

a) L. 300.000 per gli esperti componenti la sezione urbanistica e beni ambientali;

b) L. 150.000 per gli esperti componenti la sezione lavori pubblici.

Art. 3.

Agli esperti della commissione regionale tecnico-amministrativa è corrisposto il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali dai comma primo e secondo dell'art. 5 della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4.

Art. 4.

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese decorre dalla prima seduta della commissione regionale tecnico-amministrativa alla quale ciascun esperto ha partecipato.

Art. 5.

Agli esperti che per ragioni del loro incarico si recano fuori del capoluogo della Regione, compete il trattamento di missione nella misura e con le modalità stabilite nella legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3.

La missione deve essere autorizzato dal presidente della sezione della commissione tecnico-amministrativa regionale.

Art. 6.

E' fatto divieto agli esperti componenti la commissione regionale tecnico-amministrativa di svolgere prestazioni professionali concernenti piani di lottizzazione e piani di comparti edilizi per conto di privati nel territorio della regione Toscana.

I membri della commissione regionale tecnico-amministrativa sono tenuti a comunicare alla giunta regionale gli incarichi loro affidati dagli enti locali della Regione, tanto per la redazione degli strumenti urbanistici, quanto per la progettazione di opere pubbliche.

In ogni caso, agli esperti è fatto divieto di partecipare alla riunione della sezione della commissione regionale tecnico-amministrativa per l'esame ed il parere sui progetti di opere pubbliche e strumenti urbanistici alla redazione dei quali abbiano preso parte o ai quali possono essere comunque interessati in modo diretto o indiretto.

Art. 7.

E' fatto divieto agli esperti della commissione regionale tecnico-amministrativa di avere, in proprio o quali amministratori di enti o società di qualsiasi tipo, convenzioni con l'amministrazione regionale o con altri enti regionali per trasporti, somministrazioni e opere a carico della Regione o nella cui spesa questa concorra sotto qualsiasi forma. I medesimi non possono avere cariche o funzioni in associazioni o enti che gestiscono in appalto servizi di qualunque genere per conto dell'Amministrazione regionale o degli enti locali e ai quali la Regione o gli enti locali contribuiscono direttamente o indirettamente.

Art. 8.

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede, per quanto di competenza, con gli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 6 del bilancio 1972 e al capitolo 05800 del bilancio 1973 ed ai corrispondenti capitolo per gli anni successivi.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 agosto 1973

MALVEZZI

(incaricato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 28 agosto 1973.

(11629)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.